

# Messaggio

numero

**5563**

data

25 agosto 2004

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 2003 presentata nella forma elaborata da Giovanni Jelmini e confirmatari per la modifica dell'art. 32 cpv. 1 della Legge tributaria del 21 giugno 1994**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'atto parlamentare chiede una modifica dell'articolo 32 capoverso 1 lettera h) LT per ridurre, da 100.- a 50.- franchi, l'importo complessivo minimo deducibile annualmente nell'ambito dei versamenti volontari a enti esenti per pubblica utilità.

La richiesta è motivata da due considerazioni. In particolare che *"per molte associazioni, la somma complessiva di contributi, anche modesti, rappresenta un sostegno importante e talvolta vitale per l'attività che svolgono e per lo scopo che perseguono"* e che *"per chi desidera assicurare a una o più associazioni prestazioni che, sommate, non superano durante l'anno l'importo di fr. 100.-, questi contributi rappresentano un gesto e, spesso, anche uno sforzo importante, che merita quanto meno la stessa attenzione e lo stesso trattamento di coloro che intendono e/o possono corrispondere prestazioni volontarie superiori ai fr. 100.-"*.

### **La deduzione fiscale per prestazioni volontarie a enti di pubblica utilità**

L'articolo 32 capoverso 1 lettera h) della vigente LT prevede che le persone fisiche possono dedurre dai proventi imponibili *"le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.- franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33"*.

Questa deduzione è stata introdotta con la revisione della LT del 21 giugno 1994 (che costituiva anche il primo adeguamento del nostro diritto tributario cantonale alle nuove disposizioni federali in materia di armonizzazione fiscale). Inizialmente era stata prevista una franchigia di 100.- franchi per singola prestazione ed un limite massimo complessivamente deducibile di 5'000.- franchi di media annua (poiché il sistema di tassazione allora applicabile era ancora quello biennale praenumerando)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Vedi Rapporto di maggioranza n° 4169 del 26 aprile 1994 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio governativo n° 4169 del 13 ottobre 1993 in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, volume 2, sessione ordinaria primaverile 1994, pag. 963.

Con una successiva modifica della LT, entrata in vigore il 1° gennaio 2001<sup>2</sup>, questa deduzione ha assunto la connotazione ancora oggi valida: è cioè ammessa la deduzione delle prestazioni volontarie che raggiungono complessivamente l'importo minimo di 100.- franchi all'anno ritenuto un massimo deducibile pari al 10% dei proventi imponibili prima del computo delle deduzioni sociali.

Questa disposizione della nostra LT riprende testualmente il corrispondente articolo 33 capoverso 1 lettera i) della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e si riferisce all'articolo 9 capoverso 2 lettera i) della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) che prevede (obbligatoriamente) questo tipo di deduzione, tuttavia *"entro i limiti determinati dal diritto cantonale"*.

Attualmente - sia per l'imposta cantonale che per quella federale diretta - è pertanto possibile dedurre dal reddito i versamenti che ammontano complessivamente ad almeno 100.- franchi all'anno fino ad un massimo deducibile pari al 10% dell'imponibile determinante.

### **La valutazione della richiesta dell'iniziativa**

La richiesta oggetto dell'iniziativa - che postula di ridurre a 50.- franchi l'importo minimo delle prestazioni complessive deducibili annualmente - non pone particolari problemi dal profilo della compatibilità con la LAID (art. 9 cpv. 2 lett. i) poiché i limiti entro i quali deve essere ammessa questa deduzione sono lasciati alla libera discrezionalità del legislatore cantonale<sup>3</sup>.

Pur considerando le motivazioni, di per se legittime, che stanno alla base di questa proposta, lo scrivente Consiglio ritiene che la stessa non debba essere accolta per le seguenti ragioni:

- non vi sono motivi per scostarsi dal corrispondente articolo 33 capoverso 1 lettera i) LIFD che assoggetta questa deduzione agli stessi limiti previsti dal nostro articolo 32 capoverso 1 lettera h) LT. Un diverso limite minimo della deduzione per l'imposta cantonale rispetto a quello applicato per l'imposta federale diretta non farebbe che complicare ulteriormente i lavori di tassazione e non contribuirebbe nemmeno a semplificare, nei riguardi dei contribuenti, una materia che (come quella fiscale in genere) non è certamente di facile comprensione e accesso ai non addetti ai lavori;
- lo stesso limite minimo di deduzione di 100.- franchi è applicato da 14 cantoni (Ticino compreso). Altri 3 cantoni applicano un limite minimo di 200.- franchi e 2 cantoni di 500.- franchi. Unicamente 6 cantoni non conoscono alcun limite minimo a favore di una soluzione che circoscrive (in modo tra di loro differenziato) la deduzione massima ammissibile<sup>4</sup>;

<sup>2</sup> Vedi Messaggio governativo n° 5016 del 27 giugno 2000 riguardante il progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.

<sup>3</sup> Markus Reich in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Art.9 StHG, N 28-31.

<sup>4</sup> Dati secondo la situazione aggiornata al 01.01.2003 in Informazioni fiscali, edite dalla Conferenza fiscale svizzera, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, tabella di pag. 82.

- l'abbassamento dell'attuale limite di 100.- a 50.- franchi comporterebbe un risparmio di imposta di pochi franchi che, a dipendenza delle singole situazioni di reddito<sup>5</sup>, potrebbe addirittura annullarsi ciò che non è sicuramente proporzionato al carico di lavoro supplementare che deriverebbe all'amministrazione per la necessità di dover verificare ogni singolo versamento. Non occorre infatti dimenticare che questa deduzione è anche subordinata a due condizioni: il versamento deve essere volontario e deve andare a beneficio di un ente esente da imposte a motivo del suo scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Gli uffici di tassazione devono pertanto, per ogni singolo versamento, verificare se queste due condizioni cumulative sono adempiute. Accettare questa proposta significa pertanto far beneficiare chi devolve questi importi, nella migliore delle ipotesi, di pochi franchi di risparmio d'imposta, ma aumentare il lavoro dell'apparato amministrativo con costi sicuramente superiori ai benefici.

Ma vi è un'ulteriore ragione che - a mente dello scrivente Consiglio di Stato - giustifica di mantenere (ancora) invariata la vigente disposizione dell'articolo 32 capoverso 1 lettera h) LT. A livello federale è infatti in fase di avanzato esame un'iniziativa parlamentare presentata in forma elaborata il 14 dicembre 2000 dal Consigliere agli Stati Schiesser. Questa iniziativa ha per oggetto la revisione del diritto delle fondazioni e chiede in particolare la modifica degli articoli 80 ss. del Codice civile e delle disposizioni delle LIFD e LAID in materia di liberalità a enti di pubblica utilità. L'intento dell'iniziativista è quello di ottenere un disciplinamento più favorevole alle fondazioni assicurando, tra altre cose, anche una maggiore deduzione fiscale delle prestazioni volontarie a loro destinate.

Il 18 dicembre 2003 il Consiglio degli Stati si è espresso a favore dell'iniziativa. Per quanto riguarda l'ambito fiscale le previste principali innovazioni considerano:

- il diritto di dedurre, oltre alle prestazioni volontarie in contanti, anche le prestazioni volontarie in altri beni (escluse tuttavia le prestazioni di lavoro);
- l'estensione della deducibilità alle prestazioni volontarie erogate alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti;
- per l'imposta federale diretta un aumento del limite massimo deducibile al 20% al netto delle deduzioni previste dagli articoli da 26 a 33 LIFD e il mantenimento del limite minimo non deducibile di 100.- franchi.

Qualora queste nuove disposizioni dovessero essere confermate sul piano federale (ciò che determinerà anche una relativa modifica delle LIFD e LAID) i cantoni dovranno adattare le loro disposizioni tributarie adeguandole al nuovo diritto dell'armonizzazione ritenuto che resteranno comunque ancora autonomi per quanto riguarda la determinazione dei limiti di questa deduzione.

Ne deriverebbe che, se fosse accolta l'iniziativa oggetto di questa presa di posizione, in termini di tempo molto ravvicinati, ci si dovrebbe chinare due volte sulla stessa problematica ciò che non è sicuramente da auspicare anche dal profilo della sicurezza del diritto.

Per tutte queste ragioni il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di respingere l'iniziativa.

---

<sup>5</sup> Ad esempio il coniugato con un reddito imponibile di 45'000.- franchi risparmierebbe 7.95 franchi di imposta cantonale, mentre lo stesso coniugato con un reddito imponibile di 45'050.- franchi non beneficerebbe di alcun risparmio d'imposta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella